



Allegato B al rep.n. 59338 e reg. n. 25617



Avv. GIANFRANCO  
DI MARCO  
NOTAIO IN VICENZA

===== STATUTO =====

===== Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità =====

Art. 1 - Denominazione. =====

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e delle normative in materia, l'associazione no profit di promozione sociale denominata "COMITATO PER UNA LIBERA INFORMAZIONE RADIO TELEVISIVA" in sigla "CLIRT". =====

2. Si contraddistingue con il logo CLIRT sormontato dal monogramma TV di cui si unisce la figura allo scopo di tutelarne l'immagine. =====

Art. 2 - Sede. =====

1. L'Associazione ha sede in Marostica (VI), Via T. Vecellio n. 5. =====

2. L'Associazione può modificare la sede e anche istituire sedi decentrate su deliberazione del consiglio direttivo. =====

Art. 3 - Finalità sociali e durata. =====

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. =====

2. Le finalità che si propone sono la tutela, la promozione e il sostegno dei diritti fondamentali dei cittadini e in particolare: la tutela, la promozione e il sostegno del diritto fondamentale alla libera informazione radiotelevisiva contro ogni predominio pubblico o privato, in favore della libera circolazione delle idee. =====

3. Per tali scopi l'associazione promuove incontri e dibattiti; istituisce corsi di formazione, partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive, interviene sulla stampa e con ogni altro mezzo divulgativo per informare sullo stato dei media, i condizionamenti e i loro prodotti; indice manifestazioni, denuncia e avanza proposte in ogni sede opportuna. Inoltre l'associazione, a norma delle leggi vigenti, fornisce assistenza ai propri associati che vogliano esercitare il loro diritto di disdetta del c.d. "canone RAI", nonché in caso di eventuale successivo contenzioso conseguente a tale determinazione. =====

Promuove ed eroga borse di studio, anche in collaborazione con Dipartimenti Universitari o Istituti di Formazione di ogni ordine e grado, finalizzate all'approfondimento delle materie, siano esse giuridiche, economiche e comunque di interesse per l'attività e gli scopi perseguiti dall'associazione. Per il perseguimento delle finalità e degli scopi associativi, l'Associazione potrà stipulare convenzioni e accordi con terzi miranti a garantire il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali degli associati.

4. I proventi delle attività saranno utilizzati per sostenere i costi delle iniziative istituzionali; in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. =====

5. E' fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le finalità sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa

direttamente connesse o accessorie di quelle statutarie, in quanto integrative o a sostegno delle stesse. =====

6. L'Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. =====

#### ===== Titolo II - I Soci =====

##### Art. 4 - I Soci. =====

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche maggiori d'età, che ne condividono gli scopi e accettano lo statuto ed i regolamenti. E' esclusa la temporaneità della partecipazione. =====

2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. =====

3. La quota associativa, personale e non trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, non è né rimborsabile né rivalutabile. =====

4. La tessera di iscrizione costituisce titolo di partecipazione all'Associazione. Il versamento della quota associativa annuale è titolo di partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto di cui all'art. 8 del presente Statuto. =====

5. L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo, su presentazione di apposita richiesta scritta. Il richiedente già a partire dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra viene iscritto a Libro Soci godendo di tutti i diritti previsti dal presente Statuto, compreso quello di ricevere immediatamente la tessera sociale. Tale domanda sarà successivamente vagliata dal Consiglio Direttivo dell'associazione che, in assenza di motivi ostativi gravi, confermerà l'iscrizione del richiedente stesso. In caso di diniego, verrà immediatamente comunicata al richiedente la decisione del Consiglio Direttivo con l'invito allo stesso a restituire la tessera sociale =====

##### Art. 5 - Diritti e doveri dei soci. =====

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. =====

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e/o di indennità chilometriche relative allo svolgimento di attività istituzionali previamente autorizzate dagli organi associativi. =====

3. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo. =====

4. L'associato non potrà dare vita o partecipare ad attività, in proprio o collettive, né promuovere, partecipare, o rappresentare, direttamente o indirettamente, associazioni che perseguono le medesime finalità e scopi del Clirt o che comunque per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni del Clirt. =====

5. I soci svolgeranno la propria attività in modo personale,



1978 ontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto,  
in ragione delle disponibilità personali. =====

**Art. 6 - Recasso ed esclusione del socio.** =====

1. Il socio può recedere in qualsiasi momento  
dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio  
Direttivo. =====

2. Può essere escluso dall'associazione il socio che  
contravviene ai doveri di socio o di consigliere stabiliti  
dallo Statuto e dai regolamenti o per comportamenti che  
ostacolano lo svolgimento delle attività associative nonché  
per dichiarazioni che risultino offensive e lesive  
dell'onorabilità di altri soci, degli Organi  
dell'Associazione e dei loro componenti e dei Volontari che  
prestano la propria opera all'interno dell'Associazione e,  
comunque, in ogni altro caso nel quale si ravvisi ricorrere  
gravi motivi. =====

3. L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo  
dopo aver ascoltato, anche senza formalità di procedura, le  
giustificazioni dell'interessato. Il Consiglio Direttivo può  
emanare appositi regolamenti diretti a disciplinare la  
procedura di audizione e di esclusione del socio. =====

4. In tutti i casi l'ex associato non potrà per tre anni dare  
vita o partecipare ad attività, in proprio o collettive, che  
per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con  
le finalità e le ragioni del Clirt. =====

===== **Titolo III - Organi dell'associazione** =====

**Art. 7 - Organi sociali.** =====

1. Gli organi dell'associazione sono: =====

- l'Assemblea dei soci, =====
- il Consiglio Direttivo, =====
- il Presidente, =====
- il Vice Presidente, =====
- il Tesoriere, =====
- il Revisore dei Conti. =====

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale  
titolo gratuito. =====

**Art. 8 - Assemblea dei soci.** =====

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono  
partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i  
soci che hanno versato la quota associativa alla data della  
delibera del consiglio direttivo che dispone la convocazione  
dell'assemblea dei soci stessa. =====

2. La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante invito del  
Presidente da spedire a mezzo posta, anche elettronica, o  
mediante pubblicazione su alcuni quotidiani o sul sito  
internet dell'Associazione, dell'invito medesimo almeno  
quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e  
contenente oltre alla data, anche il luogo e l'ordine degli  
argomenti da trattare. =====

3. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un terzo dei



soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. ==

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. =====

Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'assemblea. =====

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. =====

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. =====

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento o su delega di questi, dal Vice Presidente o da altro socio. =====

4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. Vigge il principio del voto singolo e personale. =====

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al presidente dell'assemblea. =====

6. I soci hanno diritto di consultare il verbale e di estrarne copia. =====

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea. =====

1. L'Assemblea: =====  
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; =====

- approva la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo;

- approva i rendiconti economico e finanziario consuntivo e preventivo presentati dal consiglio direttivo; =====

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti; =====

- modifica lo statuto; =====

- approva i regolamenti ed ogni loro modifica; =====

- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo. =====

Art. 11 - Consiglio Direttivo. =====

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. =====

2. Nella prima riunione convocata dal primo eletto entro trenta giorni dalla elezione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. =====

3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni



ufficio e previamente autorizzate dal Consiglio. =====

4. Il Presidente convoca il Consiglio mediante comunicazione scritta o con mezzi elettronici almeno tre giorni prima salvo i casi urgenti per i quali non si richiedono formalità né termini. =====

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un loro delegato e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Su richiesta del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, professionisti e esperti, necessari per l'analisi di specifiche questioni tecniche nonché il Direttore, se previsto. =====

6. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti. =====

7. I verbali delle riunioni trascritti in apposito registro saranno sottoscritti dal verbalizzante e controfirmati da chi ha presieduto la riunione. =====

8. I Consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a garantire la riservatezza e il riserbo dei lavori del Consiglio e non possono, senza previa autorizzazione del Consiglio stesso, divulgare a terzi non soci il contenuto delle decisioni e i documenti, conosciuti o pervenuti in loro possesso, nell'esercizio del proprio incarico. =====

Art. 12 - Funzioni del Consiglio. =====

Spetta al Consiglio Direttivo: =====

a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari avendo competenza generale salvo quanto dallo Statuto riservato all'Assemblea; =====

b) decidere in merito all'ammissione dei soci o alla loro esclusione; =====

c) determinare la misura e i termini di versamento della quota associativa; =====

d) redigere il rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo da presentare all'assemblea nei termini previsti dallo statuto; =====

e) redigere la relazione morale e finanziaria da presentare all'assemblea; =====

f) deliberare il cambio della sede ed istituire sedi decentrate; =====

g) costituire al suo interno un Comitato Esecutivo per la gestione operativa di parte o dell'intera attività istituzionale deliberandone la composizione, le competenze, il funzionamento e le scadenze. =====

Art. 13 - Decadenza e revoca dalla carica di consigliere. =====

1. Si decade dalla carica di Consigliere: a) per dimissioni scritte ed inviate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci; b) per assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio; c) per perdita della qualifica di socio; in questi casi la

decadenza viene deliberata, previa verifica dei presupposti, dal Consiglio Direttivo. =====

Il Consigliere può essere revocato per violazioni e gravi azioni contrarie allo statuto, ai regolamenti e alle finalità dell'associazione e in ogni altro caso nel quale si ravvisi ricorrere gravi motivi; la revoca del Consigliere viene in questo caso deliberata dall'Assemblea. =====

2. Nei casi di decadenza o morte del Consigliere si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

#### Art. 14 - Il Presidente. =====

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con la presenza dei due terzi dei componenti e il voto della maggioranza dei presenti. =====

2. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive. =====

3. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio dell'associazione. =====

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia l'andamento amministrativo dell'associazione. =====

5. Spetta al Presidente l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio al quale riferisce dell'attività compiuta e in casi di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica. =====

6. E' facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un Consigliere o ad altre persone aderenti all'Associazione. =====

7. Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto previsto per i consiglieri; inoltre il presidente potrà essere revocato con voto motivato della maggioranza dei consiglieri. In tal caso si provvederà alla nomina del nuovo presidente. =====

#### Art. 15 - Il Vice Presidente =====

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

#### Art. 16 - Tesoriere. =====

1. Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione, redige i rendiconti presentando la relazione finanziaria al Consiglio Direttivo. =====

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. =====

#### Art. 17 - Revisore dei conti. =====

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea ordinaria e viene obbligatoriamente scelto, anche fra i non soci, tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'incarico di Revisore è incompatibile con la



carica di membro del Consiglio Direttivo e dà diritto ad un  
compenso che verrà stabilito da apposita delibera del  
Consiglio Direttivo. =====

2. Il Revisore verifica la regolare tenuta della contabilità  
e dei relativi libri, esprime pareri sui rendiconti,  
interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza  
diritto di voto, riferisce all'assemblea i suoi pareri. =====

#### ===== Titolo IV - Patrimonio ed Entrate =====

##### Art. 18 - Risorse economiche. =====

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite  
da : =====

a) quote associative; b) contributi, donazioni, lasciti in  
denaro o in natura provenienti da soci, persone e/o enti  
pubblici o privati c) ogni altra tipo di entrata per  
attività, anche commerciali, connesse direttamente o  
indirettamente agli scopi istituzionali dell'associazione. =

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli  
avanzi di gestione per la realizzazione della attività  
istituzionali e di quelle ad esse connesse. =====

3. L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire,  
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché  
fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la  
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate  
a favore di altre organizzazioni connesse o affini. =====

##### Art. 19 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario. =====

1. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei  
soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia  
entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto  
economico-finanziario dell'associazione consuntivo e  
preventivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e  
le spese sostenute relative all'anno trascorso. =====

2. Il rendiconto economico-finanziario predisposto dal  
Consiglio Direttivo è approvato dall'Assemblea generale  
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,  
deve altresì essere depositato presso la sede  
dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può  
essere consultato da ogni associato. =====

#### ===== Titolo V - Scioglimento dell'associazione =====

##### Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio. =====

1. L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o  
per inattività della stessa protratta per oltre tre anni. =====

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea, su richiesta del  
Consiglio Direttivo o, in mancanza, dei soci, nomina uno o  
più liquidatori. =====

3. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su  
indicazione dell'assemblea o, in mancanza, del consiglio  
direttivo o, in subordine, dei soci che hanno promosso lo  
scioglimento, ad altra organizzazione non lucrativa di  
utilità sociale avente finalità analoghe o a fini di pubblica

utilità, salva diversa destinazione imposta per legge. =====

===== Titolo VI - disposizioni di attuazione e finali =====

Art. 21 - Norma di attuazione. =====

1. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione. =====

2. Restano valide tutte le disposizioni regolamentari adottate anteriormente alla entrata in vigore del presente Statuto. =====

Art. 22 - Disposizioni finali. =====

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. =====

*Spole J.*

